

Dott.ssa Cinzia Teodoro (Ispettorato Territoriale del Lavoro di Belluno)



Il Ministero del Lavoro si avvale degli Ispettorati Territoriali (comma 4 – art. 95 D. Lgs n. 117/2017) per le verifiche che riguardano il buon funzionamento del sistema di registrazione degli Enti del Terzo Settore e la corretta osservanza della disciplina prevista nel Codice del Terzo Settore.

Vengono verificati:

1. sussistenza e permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione al RUNTS;
2. perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;
3. adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione al RUNTS;
4. verifica dei benefici fiscali e del 5x1000 derivanti dall'iscrizione al RUNTS;
5. corretto impiego delle risorse pubbliche, finanziarie e strumentali.

La riforma organica del Terzo Settore non poteva non riguardare anche l'attività prestata al suo interno, sia dai lavoratori subordinati sia dai volontari.

Oltre ai dipendenti, gli ETS possono avvalersi di volontari, con obbligo di iscrizione in un apposito registro di quelli che svolgono la loro attività in modo non occasionale, ex art. 17, D. Lgs. n. 117/2017.

VOLONTARIO

Ai sensi dell'art. 17, D. Lgs. n. 117/2017, il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un Ente del Terzo Settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. La sua attività non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e, al massimo, possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo, vietandosi rimborsi spese di tipo forfettario.

Ovviamente, lo stato di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente in cui il volontario opera.

L'art. 16, D. Lgs. n. 117/2017, come detto, prevede che i lavoratori degli ETS abbiano diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Viene prevista poi, obbligatoriamente, la tutela per infortuni e malattie nonché per la responsabilità civile verso terzi (art. 18, D. Lgs. n. 117/2017).

La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli Enti del Terzo Settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.

LIBRO SOCI

È il documento fondamentale che ogni associazione è obbligata a redigere e, soprattutto, a tenere aggiornato.

Devono essere annotati i dati anagrafici dei soci, così come data di ammissione degli stessi e l'eventuale data in cui hanno assunto la qualifica di socio.

La legge non prevede alcuna particolare formalità in relazione alla tenuta del libro soci, **può essere tenuto in formato cartaceo** o su semplici fogli di computer (foglio Excel).

Tutti i volontari devono essere in possesso della Tessera di Socio con un numero progressivo di iscrizione.

PRESTAZIONI DEI MINORI

Non esistono normative che ne proibiscono l'impiego. In queste situazioni è ragionevole applicare il concetto, ricorrente nell'ambito di tutto l'ordinamento giuridico, di **diligenza**.

La domanda di adesione all'Associazione di Volontariato da parte di un minore deve essere avallata da chi è maggiorenne e ne abbia la tutela, inoltre si ribadisce che il minore non può né eleggere né essere eletto per le cariche sociali.

L'Ente dovrà procurarsi preventivamente il consenso dei genitori per far svolgere al minore servizi inerenti all'attività.

La **responsabilità** sarà in carico a chi riveste la patria potestà e in capo al Presidente in quanto quest'ultimo dovrà tutelare la salute e la moralità dei minori e non impiegarli in attività usuranti o pericolose o in orari notturni.

Inoltre l'Ispettorato del Lavoro di Belluno ritiene che il minore venga comunque iscritto nel libro soci con tessera associativa in modo da garantirgli una maggior tutela assicurativa.

I lavori in cui i minori possono essere impiegati nelle Associazioni dovranno essere valutati con il buon senso, in base alla pericolosità degli stessi. In via esemplificativa non si ritiene opportuno impiegare un minore per montare un capannone, trasportare pesi o cucinare patatine fritte, ma lo si può impiegare per servire ai tavoli o raccogliere rifiuti dai tavoli.

Lavoro notturno minorenni

I minori non possono essere in **impiegati in attività durante la notte**: il lavoro notturno per chi ha meno di 18 anni, pertanto, è da considerarsi vietato.

A tal proposito, questo Ispettorato ritiene, in aderenza a quanto stabilito dall'art. 17 della Legge 977/1967, che i minori non possano svolgere attività nell'arco di tempo che va dalle 22 alle 6 o dalle 23 alle 7. Se invece sussiste un rapporto di lavoro che abbia carattere culturale, artistico o sportivo e nel settore dello spettacolo, il lavoro può protrarsi fino alla mezzanotte e dovrà essere rilasciata l'autorizzazione dall'Ispettorato del Lavoro competente per territorio. In tal caso, una volta terminato di lavorare, il minore ha diritto a un periodo di **riposo** di almeno 14 ore consecutive.

CERTIFICATO PENALE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE

L'opera dei volontari resta estranea ai confini del rapporto di lavoro, quindi il certificato penale non dovrà essere richiesto.

- Circolare interpretativa del Ministero del Lavoro e P.S. n. 9 del 2014 .
- Nota del Ministero di Grazia e Giustizia del 3 aprile 2014.